

N. 00026/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01947/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1947 del 2020, proposto da Lodato Giuseppe, nella qualità di amministratore unico della “LGM GAME s.r.l.”, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Giachino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno - Questura di Enna, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

per l'annullamento:

del decreto della Questura di Enna Cat. 11/A/P.A.S.I./2020 emesso in data 21 settembre 2020, con cui è stata sospesa per trenta giorni la licenza di raccolta scommesse e di giochi di cui l'interessato è titolare in qualità di amministratore unico della “LGM GAME s.r.l.”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura

Enna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2023 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'odierno ricorrente, Lodato Giuseppe, impugna chiedendone l'annullamento il provvedimento di sospensione per giorni 30 della licenza di raccolta scommesse e di giochi di cui l'interessato è titolare in qualità di amministratore unico della "LGM GAME s.r.l."

Il ricorrente premette che in data 8 luglio 2020, il personale delle Questura di Enna constatava la presenza presso i locali dell'esercizio in questione di un personal computer che avrebbe consentito alla clientela il libero e incontrollato accesso alla rete internet; al momento dell'accesso il dispositivo era utilizzato da un cliente per il gioco del poker online, tramite accesso ad una piattaforma telematica mediante inserimento di chiavi d'accesso, codice utente e password. Veniva, quindi, contestato all'interessato l'utilizzo di un apparecchio destinato, anche indirettamente, al gioco, in violazione dell'art. 110, comma 9, lettera f-quater, del T.U.L.P.S.; il personale della Questura ha provveduto, altresì, al sequestro dell'apparecchio ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge n. 689/1981. In data 21 settembre 2020, il Questore di Enna adottava il decreto impugnato, disponendo la sospensione per giorni trenta giorni della licenza di pubblica sicurezza.

Avverso detto provvedimento – ritenendolo illegittimo – veniva proposto ricorso per i seguenti rilievi.

Secondo il ricorrente, dal quadro normativo delineato dagli artt. 8-13 del T.U.L.P.S.,

si evince che le autorizzazioni di polizia sono provvedimenti discrezionali, rilasciati *intuitu personae*; l'Amministrazione ha affermato nell'atto impugnato che il provvedimento veniva adottato a tutela del pubblico interesse, tuttavia nessun bilanciamento veniva operato e nessuna valutazione specifica era stata offerta dall'Amministrazione in ordine alla necessità della sospensione della licenza per finalità di tutela del pubblico interesse. Secondo la ricostruzione del deducente, quest'ultimo non si trova in alcuna delle condizioni contemplate dagli artt. 9, 10 e 11 del T.U.L.P.S., non avendo abusato del titolo di polizia, né avendo violato le disposizioni di legge in materia di giochi o le prescrizioni contenute nella licenza. Per l'istante, l'Amministrazione non può esercitare i propri poteri in modo arbitrario, omettendo di considerare la fattispecie concreta, il dettato legislativo, l'interesse che la stessa è chiamata e pretermettendo il doveroso bilanciamento tra gli interessi privati e la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Il provvedimento impugnato, secondo il ricorrente, contiene valutazioni espresse in forma generica, senza alcuna specificazione in ordine alle prescrizioni che l'interessato era tenuto ad osservare e al contenuto dell'espressione "*abuso del titolo*". Per l'interessato, l'Amministrazione si è limitata a recepire il contenuto dell'accertamento operato dai verbalizzanti e non ha considerato le dichiarazioni rese dall'interessato. Veniva rilevato che è stata anche ritenuta sussistente la violazione di cui all'art. 110, comma 9, lettera f-quater, senza considerare che, come dichiarato dal ricorrente e confermato da altri esercenti, il cliente aveva arbitrariamente sbloccato il personal computer, collegandosi alla piattaforma telematica di propria iniziativa. Secondo la prospettazione del ricorrente, sussiste anche la violazione dell'art. 3, primo comma, della legge n. 689/1981, non potendo rimproverarsi al ricorrente alcuna negligenza o imprudenza. In conclusione, la

decisione impugnata veniva, quindi, assunta all'esito di una non completa istruttoria; veniva rilevato da ultimo che l'art. 110, comma 9, lettera f-quater, presuppone che siano stati installati o messi a disposizione apparecchi non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, mentre l'interessato si era limitato ad installare un semplice personal computer-prenotatore che era stato manomesso dal cliente.

Si costituiva in giudizio (con atto depositato il 9 novembre 2023) il Ministero dell'Interno che, chiedendo il rigetto del ricorso, rilevava in primo luogo che l'art. 110, comma 9, lettera f-quater, contempla una sanzione amministrativa per apparecchi non rispondenti alle caratteristiche di cui ai precedenti commi 6 e 7. La difesa erariale osservava che, all'atto del controllo è stato trovato funzionante un apparecchio difforme dalla normativa indicata, messo a disposizione di un cliente, il quale lo utilizzava per giocare al poker on-line e che le licenze di polizia sono personali, sicché qualunque responsabilità in ordine alla conduzione dell'attività sottoposta a licenza ricade sempre sulla persona fisica, anche quando quest'ultima operi in nome e per conto di una società. Pertanto, secondo l'Amministrazione di P.S. non è stato necessario esperire ulteriori accertamenti e l'impugnato provvedimento trova fondamento nella chiara previsione normativa volta a disciplinare la gestione del mercato del gioco e delle scommesse secondo criteri di legalità, inibendo scommesse non ammesse o addirittura vietate dalla disciplina nazionale a tutela dei consumatori vulnerabili a rischio di dipendenza, nella salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'udienza del 21 dicembre 2023, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e, per l'effetto, va rigettato.

Occorre richiamare la disposizione normativa contenuta nell'art. 110, comma 9, lettera f-ter *“chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale*

Il comma 6 stabilisce quali apparecchi sono considerati idonei per il gioco lecito:

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;*
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;*
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;*
- 4) le specifiche di immutabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;*
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;*
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera”.*

Secondo la disposizione normativa, il gestore deve, quindi, garantire l'immutabilità e la sicurezza dell'apparecchio, anche con riferimento al sistema di elaborazione a cui l'apparecchio è connesso. Il ricorrente non lo ha fatto ed è,

quindi, in colpa.

La responsabilità è da ascrivere al Lodato posto che lo stesso, ai sensi l'art. 110, comma 9, lettera f-quater, avrebbe dovuto garantire comunque l'immodificabilità dell'apparecchio (posizione di garanzia prevista dalla legge).

Alla luce di quanto sopra esposto, il provvedimento risulta immune da vizi e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano nella somma di € 2.000 (euro duemila,00) oltre accessori, da versare a favore del Ministero dell'Interno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Emanuele Caminiti, Referendario, Estensore

Cristina Consoli, Referendario

L'ESTENSORE
Emanuele Caminiti

IL PRESIDENTE
Daniele Burzichelli